

Domanda di concordato preventivo con riserva - Dichiarazione di inammissibilità - Fallimento del proponente - Credito del professionista per la redazione della relazione attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano per l'ammissione al concordato - Prededucibilità - Sussistenza.

Ha carattere prededucibile il credito maturato dal professionista che, pendente il termine assegnato dal tribunale ex art. 161, comma 6, l.fall. in ipotesi di domanda di concordato "in bianco o con riserva", sia stato incaricato di redigere l'attestazione, qualora, una volta dichiarata inammissibile la domanda concordataria, sia stato pronunciato il fallimento del debitore.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 25471 del 10/10/2019 (Rv. 655349 - 01)

Riferimenti normativi: [Dlgs 14 2019 art 044](#), [Dlgs 14 2019 art 087](#), [Dlgs 14 2019 art 046](#), [Dlgs 14 2019 art 047](#), [Dlgs 14 2019 art 090](#), [Dlgs 14 2019 art 047](#), [Dlgs 14 2019 art 221](#), [Dlgs 14 2019 art 006](#)